



Guida al
**VERBALE di
RICOGNIZIONE**
31 luglio 2012
dell'Accordo Quadro
29 luglio 2011

Editing by

*Centro d'Eccellenza Alti Studi Multidisciplinari
Dipartimento Previdenziale/Geriatico-Attuariale
Sezione Previdenziale
Libero/SINFUB*

Edizione agosto 2012

INDICE

Lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.....pag. 3

Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2011.....pag. 4

Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2011 - **SINTESI**..... pag. 5

Lavoratori che hanno aderito al Fondo di Solidarietà e non hanno ancora cessato il rapporto di lavoro.....pag. 6


Lavoratori che hanno aderito al Fondo di Solidarietà e non hanno ancora cessato il rapporto di lavoro - **SINTESI**.....pag. 7

Lavoratori che entro il 31 dicembre 2013 maturavano il diritto alla pensione -anche con mantenimento in servizio- e pensionamento alla finestra o al diritto senza accesso al Fondo di Solidarietà.....pag. 8

Lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici entro 31 DICEMBRE 2011

Si tratta di **889 persone** che al 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti pensionistici (anzianità, vecchiaia o altra AGO) ante riforma previdenziale.

La risoluzione del rapporto avverrà al raggiungimento delle "vecchie FINESTRE" poiché la vecchia normativa previdenziale per questa fattispecie di lavoratori non ha subito modifiche.



L'uscita dall'azienda è prevista al raggiungimento della vecchia "FINESTRA" visto che per questi lavoratori anche la riforma previdenziale ha previsto il mantenimento delle vecchie regole.

Lavoratori che hanno **RISOLTO** il rapporto di lavoro al **31 dicembre** **2011**

Si tratta di **578 persone** che sono **già uscite dal Gruppo dal 1° gennaio 2012** per **accedere al Fondo di Solidarietà** (c.d. Fondo Esuberi), con l'applicazione dei requisiti pensionistici previsti ante riforma previdenziale.

La permanenza nel Fondo di Solidarietà sarà obbligatoria fino

☞ al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti ante "riforma Fornero"

e

☞ al compimento di 62 anni d'età anagrafica (nel caso in cui i requisiti per accedere alla pensione dovessero maturare PRIMA del compimento dei 62 anni d'età, sarà comunque **OBBLIGATORIO** attendere il compimento di tale evento -62 anni- per accedere alla pensione).

Trascorsi sei mesi dalla risoluzione del rapporto e fino a quando sarà liquidato l'assegno Inps derivante dall'accesso al Fondo di Solidarietà, sarà messo a disposizione del lavoratore una linea di fido di importo equivalente al 50% del Reddito Annuo Lordo (R.A.L.), da ripianare alla sua riscossione e senza alcun onere aggiuntivo (interessi passivi od altro).

Qualora l'Inps **NON autorizzasse** l'accesso al Fondo di Solidarietà, il datore di lavoro provvederà alla loro **RIASSUNZIONE**

☞ entro il 1° giorno del quarto mese successivo alla comunicazione Inps (sarà cura del lavoratore darne immediata comunicazione al datore di lavoro)

☞ alle **stesse condizioni economiche** di cui godeva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro

☞ con la **stessa precedente collocazione** (compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali).

Per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la riassunzione, il datore di lavoro provvederà a

☺ pagare la contribuzione previdenziale per l'intero periodo

☺ liquidare un trattamento economico coerente con quello previsto dal Fondo di Solidarietà

Lavoratori che hanno
RISOLTO il rapporto di lavoro
al **31 dicembre 2011**
per accedere al
Fondo di SOLIDARIETA'

Se l'Inps
AUTORIZZA
l'accesso al
Fondo di Solidarietà

Se l'Inps
NON AUTORIZZA
l'accesso al
Fondo di Solidarietà

Permanenza nel Fondo fino al raggiungimento

- ☞ dei requisiti pensionistici secondo la vecchia normativa
- ☞ e del compimento 62 anni età anagrafica.

Dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto, in assenza ed in attesa della liquidazione dell'assegno Inps, IntesaSP metterà a disposizione una linea di fido -senza costi- di importo analogo a quello dell'assegno.

Riassunzione, entro il 1° giorno del quarto mese successivo alla comunicazione Inps di "non autorizzazione",

- ☞ alle stesse condizioni economiche godute al momento dell'uscita
- ☞ con la stessa collocazione precedente, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

Dal momento della risoluzione del rapporto a quello della riassunzione, il datore di lavoro provvederà a

- pagare i contributi previdenziali come se il lavoratore fosse stato in servizio
- riconoscere un trattamento economico analogo a quello che il lavoratore avrebbe percepito nel Fondo di Solidarietà.

Dopo la riassunzione, non appena il lavoratore avrà raggiunto la fine del 60° mese che precede la data di percepimento della pensione secondo la nuova normativa (anticipata, anzianità o altra AGO), accederà al Fondo di Solidarietà.

Lavoratori che hanno **ADERITO al Fondo di SOLIDARIETA' e che NON hanno ancora cessato il rapporto di lavoro**

Si tratta di **2.701 persone** che hanno accettato di aderire al Fondo di solidarietà (c.d. Fondo Esuberi) e che non hanno ancora risolto il rapporto di lavoro.

Per tutti costoro il rapporto di lavoro sarà risolto al raggiungimento del 60° mese antecedente quello della maturazione della "vecchia finestra" prevista dal regime previdenziale ante "riforma Fornero".

Le prime risoluzioni -con accesso al Fondo di Solidarietà- sono previste con decorrenza 1° ottobre 2012 (in particolare per coloro che erano già stati destinatari della lettera di preavviso successivamente revocata).

Come previsto dall'Accordo 29 luglio 2011, ai lavoratori sarà inviata/consegnata

- ☞ la lettera di risoluzione del rapporto con almeno 45 giorni d'anticipo rispetto all'uscita,
- ☞ **accompagnata anche da un MODULO** (introdotto dalla legge 92/2012 c.d. "Riforma del mercato del Lavoro") **riguardante le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e che deve essere usato SOLO DA COLORO CHE INTENDONO OPPORSI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.**

La permanenza nel Fondo di Solidarietà sarà obbligatoria fino

- ☞ al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti ante "riforma Fornero"
- e
- ☞ al compimento di 62 anni d'età anagrafica (nel caso in cui i requisiti per accedere alla pensione dovessero maturare PRIMA del compimento dei 62 anni d'età, sarà comunque **OBBLIGATORIO** attendere il compimento di tale evento -62 anni- per accedere alla pensione).

Trascorsi sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto e fino a quando sarà liquidato l'assegno Inps derivante dall'accesso al Fondo di Solidarietà, sarà messa a disposizione del lavoratore una linea di fido equivalente al 50% della R.A.L., da ripianare alla sua riscossione e senza alcun onere aggiuntivo (interessi passivi od altro).

Qualora l'Inps **NON autorizzasse** l'accesso al Fondo di Solidarietà, il datore di lavoro provvederà alla **RIASSUNZIONE** del lavoratore

- ☞ entro il 1° giorno del quarto mese successivo alla comunicazione Inps (sarà cura del lavoratore darne immediata comunicazione al datore di lavoro)
- ☞ alle **stesse condizioni economiche** di cui godeva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
- ☞ con la **stessa precedente collocazione** (compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali).

Per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la riassunzione, il datore di lavoro provvederà a

- ☺ pagare la contribuzione previdenziale per l'intero periodo
- ☺ liquidare un trattamento economico coerente con quello previsto dal Fondo di Solidarietà

Lavoratori che hanno
ADERITO al
Fondo di SOLIDARIETA'
e che **NON** hanno ancora **cessato** il
rapporto di lavoro

Se l'Inps
AUTORIZZA
l'accesso al
Fondo di Solidarietà

Se l'Inps
NON AUTORIZZA
l'accesso al
Fondo di Solidarietà

Permanenza nel Fondo fino al raggiungimento

- ↪ dei requisiti pensionistici secondo la vecchia normativa
- ↪ e del compimento 62 anni età anagrafica.

Dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto, in assenza ed in attesa della liquidazione dell'assegno Inps, IntesaSanpaolo metterà a disposizione una linea di fido -senza costi- di importo pari al 50% della R.A.L..

Le prime uscite per l'accesso al Fondo di Solidarietà avverranno il 1° ottobre 2012 e riguarderanno

- ☺ **1.300 persone circa che hanno maturato i requisiti al 30 giugno 2012**
- ☺ **600 persone circa che perfezioneranno i requisiti dopo tale data ed entro il 30 settembre 2012**

Per tutti gli altri la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà alla fine del 60° mese che precede la maturazione della c.d. "finestra" prevista dalla vecchia normativa .

RIASSUNZIONE, entro il 1° giorno del quarto mese successivo alla comunicazione Inps di "non autorizzazione",

- ↪ alle stesse condizioni economiche godute al momento dell'uscita
- ↪ con la stessa collocazione precedente, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

Dal momento della risoluzione del rapporto a quello della riassunzione, il datore di lavoro provvederà a

- pagare i contributi previdenziali come se il lavoratore fosse stato in servizio
- riconoscere un trattamento economico analogo a quello che il lavoratore avrebbe percepito nel Fondo di Solidarietà.

Dopo la riassunzione, non appena il lavoratore avrà raggiunto la fine del 60° mese che precede la data di percepimento della pensione secondo la nuova normativa (anticipata, anzianità o altra AGO), accederà al Fondo di Solidarietà.

**Lavoratori che ENTRO il 31 dicembre 2013
maturavano il diritto alla pensione
anche con mantenimento in servizio
e pensionamento alla "finestra" o al diritto
SENZA accesso al Fondo di Solidarietà**


Si tratta di **856 persone** che, con la vecchia normativa (ante "riforma Fornero"), maturavano il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia (o altra AGO) entro il 31 dicembre 2013, anche se con diritto al mantenimento in servizio, e che avevano scelto di uscire al raggiungimento della "finestra" o al diritto SENZA accedere al Fondo di Solidarietà.

Per tutte queste persone, **NON** essendosi avvalse dell'accesso al Fondo di Solidarietà, **NON** è possibile applicare le salvaguardie previste dai c.d. "Decreti Esodati"; la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà alla fine del mese in cui sarà raggiunto il primo requisito pensionistico utile tra

- 📖 diritto alla pensione anticipata
- 📖 diritto alla pensione di vecchiaia
- 📖 e/o altro trattamento pensionistico AGO

secondo quanto previsto dalla NUOVA riforma previdenziale.

Lavoratori che **ENTRO il 31 dicembre 2013**
maturavano **il diritto alla pensione**
-anche con mantenimento in servizio-
e pensionamento alla "finestra o al diritto
SENZA accesso al Fondo di Solidarietà



Rimarranno in servizio fino alla maturazione del primo requisito pensionistico utile previsto dalla nuova normativa previdenziale (pensione anticipata, di vecchiaia, altro trattamento AGO).

Percepiranno l'incentivo previsto dall'Accordo 29 luglio 2011 (75% R.A.L.).